FIM-CISL MARCHE

MASSIMALI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI "anno 2022"

novità

La legge di Bilancio 2022 **(l. n. 234/2021)** introduce novità importanti sul riconoscimento delle integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e sugli ammortizzatori riconosciuti dai Fondi:

a) l'ampliamento della platea dei lavoratori possibili fruitori
potranno godere del riconoscimento dell'integrazione salariale tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, compresi **gli apprendisti e i lavoratori a domicilio;**

b) anzianità lavorativa
l'anzianità lavorativa per ottenere l'integrazione salariale, dal 1 gennaio 2022, è **ridotta da 90 a 30 giorni** di effettivo lavoro. Tale requisito temporale non è richiesto allorquando l'istanza di integrazione salariale discende da eventi oggettivamente non evitabili;

c) massimale unico per l'integrazione salariale
nuovo massimale unico **pari a 1.222,51 euro lordi** a prescindere dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

Con la circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, l'Inps ha pubblicato i nuovi importi mensili massimali per i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, ordinaria e straordinaria, Contratto di Solidarietà e Fis riguardanti l'anno 2022 a decorrere dal 1ª gennaio 2022. Gli importi sono indicati al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%.

MASSIMALE	
indennità mensile lorda	€ 1.222,51
Indennità mensile al netto dei contributi	€ 1.151,12

FIM-CISL 100% SINDACATO

NASPI

La NASPI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione avute negli ultimi 4 anni per un numero massimo di 24 mesi.

Se la **retribuzione mensile** media dei periodi lavorati negli ultimi 4 anni è:

- **Inferiore a € 1.250,87 l'indennità sarà pari al 75%** della retribuzione mensile
- **Superiore a € 1.250,87 l'indennità sarà pari al 75%** del suddetto importo **più il 25% della parte eccedente** ma comunque **l'importo massimo erogabile, non può superare i € 1.360,77.**

La **NASPI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 6° mese** di fruizione.

Per i richiedenti che hanno compiuto il 55° anno di età alla presentazione della domanda per la NASPI, la riduzione del 3% si applica a decorre dal primo giorno dell'8° mese di fruizione.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGITI AI DELEGATI E OPERATORI FIM CISL

FIM CISL DALLA PARTE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI

ISL FIM CISL FIM CISL FIM CISL FIM CISL FIM CISL FIM CISL FIM